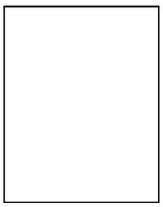
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27603 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 22/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14700/2025 R.G. proposto da

GRAFINDA S.r.l. in liquidazione (già GRAFINDA S.p.A.), in persona della liquidatrice giudiziale del concordato preventivo omologato, elettivamente domiciliata all'indicato indirizzo PEC dell'avv. Matteo Spataro, che la rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

BANCO BPM S.p.A., elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC degli avv. Giorgio Tarzia e Edoardo Staunovo Polacco, che la rappresentano e difendono

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1384/2025 della Corte d'appello di Milano, depositata il 16.5.2025;

udita la relazione svolta, all'udienza del 7.10.2026, dal Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale P. Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avv. Matteo Spataro ed Edoardo Staunovo Polacco.

FATTI DI CAUSA

Grafinda S.p.A. in liquidazione, società della quale il Tribunale di Monza aveva omologato il concordato preventivo, agendo in persona della liquidatrice giudiziale e del liquidatore della società, convenne Banco BPM S.p.A. davanti al Tribunale di Milano, per chiederne la condanna al pagamento dell'importo di € 1.283.431,03, in linea capitale, pari alla somma dei pagamenti effettuati alla banca da diversi clienti di Grafinda S.p.A., in forza dei contratti di cessione dei crediti stipulati (originariamente con altre due banche, poi incorporate da Banco BPM S.p.A.) in garanzia della restituzione di finanziamenti erogati alla società cedente.

A sostegno della domanda, Grafinda S.p.A. allegò la mancanza di prova della notificazione delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti prima della domanda di ammissione al concordato preventivo, al fine di affermarne l'inefficacia nei confronti dei creditori concorsuali.

La domanda venne respinta dal tribunale, «reputando che la parte attrice non fosse legittimata ad esperire tale azione "né personalmente né in persona del liquidatore giudiziale"» (così la sentenza qui impugnata, a pag. 9).

Grafinda S.p.A. – questa volta in persona della sola liquidatrice giudiziale – impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d'appello di Milano, la quale rigettò il gravame, concentrando l'attenzione sull'unico aspetto del difetto di legittimazione attiva della liquidatrice giudiziale del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concordato preventivo, in quanto ritenuta limitata, tale legittimazione, soltanto «alle controversie liquidatorie e distributive» e non estesa, quindi, all'azione qui proposta, considerata «attinente all'accertamento di ragioni di credito e al loro pagamento».

Contro la sentenza d'appello Grafinda S.r.l. (così nel frattempo modificata la forma sociale), sempre in persona della liquidatrice giudiziale, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Banco BPM S.p.A. si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa prima della camera di consiglio originariamente fissata per il 29.1.2026.

A seguito di un rinvio a nuovo ruolo e dell'ordinanza interlocutoria n. 5341/2026, è stata fissata l'odierna udienza pubblica di discussione, essendosi ritenute di particolare rilevanza nomofilattica le questioni poste dal ricorso.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e le parti private hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso prospetta «errata interpretazione dell'azione promossa dalla ricorrente e relativo vizio di motivazione (rilevante *ex* art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per irriducibile contrasto e inconciliabilità delle affermazioni svolte, motivazione apparente, violazione dei canoni di interpretazione degli atti processuali e violazione del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

divieto per il Giudice di sostituire d'ufficio l'azione effettivamente esercitata con un'altra azione diversa».

La ricorrente si duole, in sostanza, che la corte d'appello non abbia compreso che la presente causa, per come proposta, rientra tra le «controversie liquidatorie e distributive» e che abbia conseguentemente negato la legittimazione a proporla della liquidatrice giudiziale.

1.1. Il motivo è inammissibile, sotto diversi profili.

1.1.1. Innanzitutto, il motivo viene proposto come «rilevante *ex* art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» in un processo nel quale «la pronuncia d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata», il che lo pone in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 360, comma 4, c.p.c. (testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; disposizione conforme al previgente art. 348-*ter*, commi 4 e 5, c.p.c.).

1.1.2. Al contempo, il motivo denuncia promiscuamente una pluralità di vizi, in quanto prospetta anche che la sentenza sia priva di una motivazione effettiva, nonché la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (peraltro applicati alla interpretazione degli atti processuali di parte) e la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (laddove si contesta alla corte territoriale di avere sostituito «d'ufficio l'azione effettivamente esercitata con un'altra azione diversa»).

Si deve allora ribadire il principio, più volte affermato, secondo cui una mescolanza e una sovrapposizione di mezzi eterogenei non è ammissibile, perché mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., e dare forma e contenuto giuridici alle ondivaghe lagnanze dei ricorrenti (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).

1.1.3. Infine, il motivo è inammissibile anche per carenza di interesse a proporlo, in quanto sarebbe in ogni caso inidoneo a portare all'accoglimento del ricorso, alla luce delle assorbenti ragioni di seguito esposte con riguardo al motivo successivo.

2. Il secondo motivo censura «violazione o falsa applicazione degli artt. 1260, 1265, 1376, 2704, 2740, 2741 e 2914 n. 2 c.c., degli artt. 45, 169 e 182 l. fall., nonché dei princìpi di diritto in tema di legittimazione a esperire l'azione proposta in causa, rilevante ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.».

Si contesta alla corte d'appello di «aver affermato che detta azione "non rientra" tra le "controversie liquidatorie e distributive" di spettanza del liquidatore giudiziale, ma nella "legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguarda[no] i suoi beni", posto che: per un verso, si tratta di un'iniziativa da annoverarsi tra le attività *lato sensu* di "liquidazione" di cui all'art. 182 l. fall.; per altro verso, il debitore in concordato, essendo parte (cedente) delle cessioni di credito, non può invocarne l'inopponibilità ai terzi, né, avendo ceduto i crediti in questione, potrebbe agire in proprio per il loro pagamento».

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché le critiche mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata, quand'anche fondate sotto qualche aspetto, non potrebbero comunque portare all'accoglimento del ricorso, essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto (art. 384, comma 4, c.p.c.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1.1. La Corte d'appello di Milano ha negato «al liquidatore giudiziale la legittimazione a proporre l'azione qui esperita», richiamando la giurisprudenza di legittimità che riconosce «la perdurante legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguardano i suoi beni» e limita invece «la legittimazione del liquidatore giudiziale alle controversie liquidatorie e distributive» (in proposito vengono citate Cass. nn. 26982/2022; 23520/2019). La ricorrente non contesta tale principio giurisprudenziale, ma sostiene che la corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere che la presente causa rientra proprio tra le controversie «liquidatorie e distributive».

La critica è in sé stessa corretta, perché la liquidatrice giudiziale pone a fondamento dell'azione proposta la pretesa inopponibilità ai creditori concorrenti nel concordato preventivo omologato delle cessioni dei crediti disposte in favore della banca. Dunque, si tratta di una questione prettamente concorsuale, che soltanto l'organo liquidatorio della procedura potrebbe porre a fondamento di una domanda giudiziale.

La ricorrente chiede, infatti, l'applicazione dell'art. 45 legge fall., che fa parte della disciplina del concordato preventivo, in quanto espressamente richiamato dall'art. 169 legge fall., nel testo modificato dall'art. 144 d.lgs. n. 5 del 2006. La modifica è consistita proprio nell'aggiunta dell'art. 45 tra quelli che – volti a disciplinare gli «effetti del fallimento» – vengono richiamati dall'art. 169, per renderli applicabili anche «con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato». Pertanto, a seguito della riforma del 2006, vale la regola per cui «Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data [di presentazione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domanda di concordato], sono senza effetto rispetto ai creditori».

E la formalità necessaria per rendere opponibile ai terzi una cessione di credito è, di regola, la notificazione al debitore ceduto (o la sua accettazione), secondo quanto disposto dagli artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c. Si può quindi astrattamente porre la questione della inopponibilità ai creditori concorrenti nel concordato preventivo della cessione di un credito che non sia stata notificata al debitore ceduto prima che il cedente presentasse la domanda di ammissione al concordato medesimo (v., infatti, Cass. n. 17162/2002, che, in epoca precedente alla riforma del 2006, negò che una tale questione si potesse porre nel concordato preventivo, proprio valorizzando la mancanza di una norma come quella dell'art. 45 legge fall.: «*la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, cod. civ., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e 45 legge fall., in caso di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo*»).

2.1.2. A questo punto, si deve osservare che, nella decisione qui impugnata, la corte d'appello, riportando un passo della sentenza di primo grado, afferma che «quando ha proposto la domanda di concordato preventivo Grafinda aveva già ceduto i crediti dedotti nel presente giudizio, i quali, quindi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non sono mai entrati a far parte dell'attivo concordatario, che si compone dei beni materiali e immateriali presenti nel patrimonio del debitore alla data della domanda di concordato preventivo, con esclusione di quelli già fuoriusciti».

Sempre dalla sentenza impugnata risulta che l'allora appellante aveva contestato tale affermazione, indicando come un grave errore commesso dal tribunale il «non aver riconosciuto che tali crediti costituiscono oggetto di un conflitto fra creditori». Il ricorso per cassazione nulla di più dice sul contenuto della contestazione mossa in appello, ma è agevole concludere che essa non era volta a negare il fatto in sé della anteriorità delle cessioni dei crediti rispetto al concordato, ma solo la sua rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, posto che la domanda svolta nei confronti di Banco BPM S.p.A. fa leva sul mancato adempimento delle formalità necessarie per rendere le cessioni opponibili ai creditori concorsuali e, quindi, prescinde da una specifica allegazione in merito alle date di stipulazione e di efficacia tra le parti delle cessioni, essendo rilevante soltanto la prova delle date delle notificazioni delle cessioni ai debitori ceduti.

Cade qui a proposito l'osservazione del Procuratore Generale in merito alla mancanza di indicazioni, nella sentenza impugnata, «circa l'effettiva inclusione dei crediti controversi nel concordato omologato». Infatti, trattandosi di diritti non più presenti nel patrimonio della società proponente al momento della domanda di concordato, si tratterebbe di verificare se l'inefficacia delle cessioni fosse stata valorizzata nella proposta, inserendo i crediti ceduti nell'inventario dell'attivo disponibile per soddisfare il fabbisogno concordatario. Tuttavia, contrariamente a quanto ne deduce il pubblico ministero, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguenza di tale carenza informativa non può essere l'accoglimento del motivo di ricorso, perché sarebbe stato onere della liquidatrice giudiziale allegare e dimostrare siffatto presupposto della sua legittimazione attiva, ovverosia che la pretesa inopponibilità delle cessioni dei crediti fosse stata valorizzata nella proposta di concordato e messa a disposizione dei creditori. Si tratta, infatti, di un presupposto necessario per poter considerare l'azione volta a fare accertare l'inefficacia (*rectius*: inopponibilità) delle cessioni una controversia finalizzata a realizzare e liquidare l'attivo concordatario, con la conseguenza di attribuire alla liquidatrice giudiziale il compito di far valere l'inefficacia e recuperare, così, le risorse finanziarie da distribuire poi ai creditori.

Sennonché, di tale specifica allegazione non vi è traccia nelle difese della ricorrente.

2.1.3. Ma, a parte questo, vi è anche un altro ostacolo, insuperabile ed assorbente, che nega rilevanza alla questione posta con tale secondo motivo al fine dell'eventuale accoglimento del ricorso.

A tutto concedere, qualora si fosse riconosciuta l'inopponibilità ai creditori concorsuali delle cessioni dei crediti, le conseguenti prospettate azioni della liquidatrice giudiziale non avrebbero potuto comunque essere rivolte nei confronti della banca cessionaria dei crediti.

L'inefficacia della cessione nei confronti dei creditori della cedente non potrebbe comportare altro – secondo le invocate disposizioni del codice civile – che l'inefficacia dei pagamenti effettuati alla cessionaria dai debitori ceduti, i quali, quindi, resterebbero obbligati nei confronti della creditrice cedente, non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essendo liberati dal pagamento alla cessionaria. In altri termini, l'inopponibilità della cessione comporta che i creditori del cedente conservano il diritto di soddisfarsi sul credito ceduto (art. 2914, n. 2, c.c.), ovverosia di costringere il debitore ceduto ad adempiere nuovamente la sua obbligazione. Non può essere invece un *effetto dell'inefficacia* (tale ossimoro rende evidente la contraddizione) il sorgere di un'azione dei creditori della cedente nei confronti della cessionaria, per farla condannare al pagamento degli importi a questa versati dai debitori ceduti.

La ricorrente rivendica e ribadisce «di non aver proposto un'azione di inefficacia di pagamenti *ex* artt. 167 e 168 l. fall., ma un'azione di inefficacia delle cessioni di credito». Lo fa al fine di contrastare l'affermazione della corte d'appello secondo cui la liquidatrice giudiziale sarebbe priva di legittimazione a proporre l'azione, data «la perdurante legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguarda[no] i suoi beni». Ma il tema sottostante, che in tal modo viene soltanto sfiorato, non è quello della legittimazione ad agire, bensì quello dell'esistenza stessa dell'azione proposta.

La liquidatrice non ha proposto «un'azione di inefficacia di pagamenti», non perché il soggetto legittimato a proporla è un altro, ma perché tale azione non è data in alcun modo nel concordato preventivo. Solo l'azione revocatoria fallimentare consente di rendere inefficaci «i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili» (art. 67, comma 2, legge fall.), mentre, secondo le regole comuni, «Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto» (art. 2901, comma 3, c.c.). In assenza di una specifica azione revocatoria, non c'è modo di obbligare un creditore (qual era Banco BPM S.p.A. nei confronti di Grafinda S.p.A.) a restituire al suo debitore quanto ricevuto ad estinzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del suo credito. Se le cessioni dei crediti erano efficaci ed opponibili, la banca venne pagata in quanto creditrice dei debitori ceduti, i quali, in tal modo, estinsero il loro debito; in caso contrario, la banca venne pagata indebitamente da soggetti che erano obbligati ad adempiere il loro debito nei confronti di Grafinda S.p.A., e non della banca.

Ma resta il fatto che la banca era effettivamente creditrice di Grafinda S.p.A. Si può discutere se si tratti di un indebito soggettivo (in quanto il debitore ceduto, versando il denaro alla banca, credeva di pagare un debito proprio e invece ha pagato un debito altrui, ovverosia di Grafinda S.p.A.) o di un indebito oggettivo (se si tengono separati i due rapporti: quello tra banca e Grafinda S.p.A., da un lato, e quello tra banca e debitore ceduto, dall'altro); ma, in ogni caso, l'azione di ripetizione, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., spetterebbe soltanto al debitore ceduto, e non a Grafinda S.p.A., che infatti non l'ha esercitata. Giammai potrebbe sorgere dall'indebito un credito del vero debitore nei confronti del suo vero creditore; ma proprio questo è l'oggetto della domanda proposta nel presente processo dalla liquidatrice giudiziale del concordato preventivo di Grafinda S.p.A.

In definitiva, dall'inefficacia delle cessioni dei crediti, a prescindere dalla legittimazione della liquidatrice giudiziale a farla valere, mai potrebbe scaturire la fondatezza dell'azione volta a ottenere la condanna di Banco BPM S.p.A. alla restituzione a Grafinda S.p.A. (a vantaggio dei creditori del concordato) di quanto percepito ad estinzione dell'indiscusso debito che Grafinda S.p.A. aveva nei suoi confronti. Il presupposto inespresso di una siffatta azione è la possibilità di revocare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

violazione della *par condicio creditorum*; possibilità che però non è data nel concordato preventivo.

2.1.4. La presente pronuncia fa applicazione, *ratione temporis*, della normativa contenuta nella legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), sicché non vengono in rilievo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) e, in particolare, il suo art. 115, che è volto a disciplinare le "Azioni del liquidatore giudiziale". In ogni caso, per quanto sopra argomentato, le ragioni della decisione non attengono al tema della ripartizione della legittimazione ad agire tra il liquidatore giudiziale e l'organo gestorio della società di cui è stato omologato il concordato preventivo.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Sussistono inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 7.10.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente

Francesco Terrusi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale